



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA

dott.ssa XXXXX XXXXXX

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro n. XXXX/2022 RG promossa con ricorso

da

XXXXX XXXXXX

con avv.ti Nicola Zampieri, Giovanni Rinaldi, Walter Miceli, Fabio Ganci, Maria Maniscalco e Denis Rosa
- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE

in proprio ex art 417 bis cpc

- resistente -

oggetto: carta docenti ;

FATTO

La ricorrente è un' insegnante assunta alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione per la classe di concorso EEEE (scuola primaria) a tempo indeterminato con decorrenza 1.9.2021, attualmente in servizio presso l'Istituto D. Manin- Ca Savio di Cavallino Treporti, e prima dell' immissione in ruolo ha prestato servizio alle dipendenze del medesimo Ministero dell'Istruzione in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche, segnatamente in tutti gli anni scolastici dal 2015/2016 fino al 2020/2021.

Chiede venga accertato quanto agli anni dal 2016/2017 al 2020/2021 il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui previsto dall'art.1 della Legge n. 107/2015 per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con condanna dell'Amministrazione convenuta all'erogazione della "Carta Docente" e al pagamento dell'importo di €500 dovuto per ciascun anno.

Il Ministero dell'Istruzione si è costituito eccependo in via preliminare la maturata prescrizione quinquennale quanto all' as 2016/2017, e obiettando che :



- la pretesa non può essere in ogni caso accolta in assenza di prova circa la prestazione dei servizi, negli anni scolastici di riferimento, full time e con supplenze annuali, fino al termine delle attività didattiche o per almeno 180 giorni ai sensi 489 del D.Lgs. 297/94;
- oggetto dell'eventuale accoglimento può essere solo ed esclusivamente , e nei limiti della prescrizione quinquennale, l'attribuzione della Carta del docente per gli anni di riferimento e non certo l'attribuzione di un importo generico ovvero di una somma di denaro ad altro titolo.

Sono state depositate note finali autorizzate.

All' esito di odierna udienza remoto la causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI

La controversia appartiene al noto filone sulla spettanza ai docenti precari della cd carta docente, del valore di euro 500/anno scolastico, istituita a favore del personale di ruolo ex art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 allo specifico fini di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali.

Va data continuità all' orientamento pressochè unanime della giurisprudenza di merito a favore della fondatezza della pretesa, espresso dall' Ufficio fin dalla prima sentenza n. 59/2023 est Bortot in causa RG n. 1560/2022, che viene qui recepita ed utilizzata ex art 118 comma 1 disp att cpc, secondo cui :

“ ... E' necessario innanzitutto distinguere la posizione dei docenti da quella degli educatori.

Quanto ai docenti, l'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 ha istituito la “Carta elettronica” del docente allo specifico fini di “sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, che per espresso disposto normativo “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”, può essere utilizzata “per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”.

In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge citata, è stato adottato il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 settembre 2016: sono stati individuati i “beneficiari della carta”, identificandoli nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16



aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.

La previsione che limita la platea dei destinatari ai soli assunti a tempo indeterminato è stata recentemente ritenuta contraria ai precetti costituzionali dal Consiglio di Stato (v. sentenza 1842/2022), venendo a creare un’ingiustificata discriminazione tra i docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e i docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcun sostegno economico alla formazione. “Un tale sistema – afferma il C. di St. - collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.”. Ricorrerebbe in particolare un contrasto “con l’esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell’insegnamento complessivo fornito agli studenti”. Ed il paradosso è ancora più evidente sol che si consideri che il sistema, che pone un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente dandogli gli strumenti per ottemperarvi, continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un’altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla. Non può dubitarsi - continua il Consiglio di Stato - che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l’erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell’insegnamento fornito agli studenti. Ne deriva che “il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un’aliquota di esso...Del resto, l’insostenibilità dell’assunto, per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell’obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto”. E l’irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016, che ha sostituito quello del 23 settembre 2015, il quale, all’art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”, sicché “vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell’attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l’attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale” (così C.di St. sent. cit.).

Il contrasto evidenziato con gli artt. 3, 35 e 97 Cost. – come ancora puntualizzato dal C. di Stato - può essere superato mediante un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 1, commi 121 ss., legge cit.: mancando nella specie una norma innovativa rispetto al d.lgs. n. 165/2001, la materia della



formazione professionale dei docenti è ancora rimessa alla contrattazione collettiva di categoria, che agli artt. 63 e 64 del Ccnl di riferimento pone a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, "strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio" (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). "E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato [...], così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo" (così C. di St., sent. cit.).

Sulla conformità di questa disposizione rispetto alla disciplina eurounitaria è successivamente intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione europea (ordinanza 10.5.2022 nella causa C-450/2021): la Corte ha ritenuto che "la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali», mediante la c.d. carta elettronica del docente. La Corte ha escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo e ha ricordato che "la nozione di 'ragioni oggettive' richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine". Si tratta di elementi che "possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro", laddove va escluso che rilevi la "mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto" perché ciò significherebbe pregiudicare "gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato".

Così ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale, deve affermarsi in linea generale che anche il docente assunto a tempo determinato ha diritto a ricevere la Carta Elettronica, trovandosi in una situazione analoga a quella del docente di ruolo. Si ricorda, a questo proposito, che la disparità di trattamento (a sfavore dei lavoratori precari o già precari) tra periodi di lavoro con contratti a termine e periodi di lavoro a tempo indeterminato, "non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare" (v. Cass., n. 31149/2019). Nel caso di specie, i ricorrenti hanno svolto un'attività pienamente equiparabile a quella del personale di ruolo, né il Ministero ha allegato e provato ragioni concrete che smentiscano la



sovrapponibilità delle mansioni a quelle svolte da dipendenti a tempo indeterminato aventi la medesima qualifica. L'Amministrazione eccepisce che l'attività dei docenti a termine, per essere equiparata a quella dei docenti a tempo indeterminato, deve protrarsi per l'intero anno scolastico o quantomeno per 180 giorni, e deve essere a tempo pieno. Si osserva sul punto da un lato che lo stesso D.p.c.m. individua tra i destinatari della Carta anche il personale a tempo parziale, dall'altro che non vi è motivo di escludere dal beneficio i docenti assunti per supplenze brevi, a fronte della finalità formativa dell'attribuzione, comune a tutti i docenti. L'esistenza del diritto alla Carta docenti anche a fronte di limitati periodi di supplenza trova, tra l'altro, un argomento importante proprio nella disciplina attuativa della l. n. 107/2015, che ha previsto nel d.P.C.M. 23.9.2015, art. 8, che "nel caso in cui l'effettiva presa di servizio avvenga ad anno scolastico iniziato", le risorse siano comunque assegnate per intero. L'esigenza di aggiornamento e formazione è dunque la medesima, sia che il docente presti servizio sin dall'inizio dell'anno scolastico sia che l'assunzione avvenga successivamente: il servizio prestato ha sempre la stessa natura e il docente deve essere dotato dei mezzi economici necessari per assicurare un insegnamento qualitativamente elevato a prescindere dalla durata dell'incarico a termine.

Tanto premesso, in merito alle conseguenze, parte ricorrente chiede la condanna del Ministero convenuto ad erogare la Carta Elettronica, con liquidazione di una somma pari a quella che il MI avrebbe dovuto accreditare nella Carta del docente per ciascun anno scolastico.

La domanda è correttamente formulata. Ed infatti l'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta con il valore nominale di €500 all'anno, utilizzabile esclusivamente per finalità formative, con l'acquisto di beni e servizi di contenuto professionale. Si tratta di un beneficio a destinazione vincolata, che non ha carattere retributivo, posto che la natura retributiva è esclusa espressamente dalla legge. Proprio la finalizzazione della Carta elettronica alla formazione e all'aggiornamento del personale impone di accogliere la domanda attorea di condanna del Ministero all'erogazione della Carta e alla liquidazione dell'importo annuo di €500, versandolo esclusivamente sulla Carta. E' necessario solo precisare che il Ministero provvederà ad erogare la Carta solo se ed in quanto i ricorrenti risultino in servizio nell'anno scolastico in corso o negli anni prossimi venturi. Si osserva in proposito che l'art. 6 del d.P.C.M. 28.06.2016 ha chiarito che «le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate». Se la somma eventualmente non utilizzata nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità del titolare della carta per l'anno scolastico successivo, nulla vieta che le somme dovute per gli anni pregressi si cumulino con quella da erogare all'avvio di quest'anno o degli anni futuri (v., nello stesso senso, Trib. Torino, n. 1259/2022)".

...

Recepite integralmente e fatte proprie tali argomentazioni siccome puntuali e condivisibili, e tenuto conto che la ricorrente è entrato in ruolo a partire dall' 1.09.2021, va accertato il suo diritto a godere



del beneficio della Carta elettronica per gli anni indicati in ricorso, e condanna dunque del Ministero convenuto a porre in essere quanto necessario a tale fine, anche quanto all' as 2016/2017.

La prescrizione quinquennale va, infatti, in concreto esclusa anche quanto a tale anno (as 2016/2017) tenuto conto dell' interruzione del termine con diffida 18 maggio 2022 trasmessa via pec il 21.6.2022 doc. 1.1. ric e posto che ex art 6, comma 6, del DPCM del 28 novembre 2016 il bonus è cumulabile e valido per 2 anni dal momento dell'emissione (non prima del 30 novembre), per cui il termine di prescrizione quinquennale è iniziato a decorrere, ex art. 2935 del cc., dal 30 novembre o, al piu', facendo riferimento all'inizio dell'anno scolastico, dall' 1^ settembre 2018.

La prestazione del servizio per un numero di ore/settimana inferiore all' orario completo è, d' altro canto, irrilevante ricorrendo anche in caso di orario ridotto esigenze formative e ingiustificata disparità di trattamento come da sopra richiamato precedente sentenza dell' Ufficio n. 59/2023 est Bortot.

Spese rifuse in base a soccombenza liquidate come in dispositivo.

pqm

contrariis reiectis, definitivamente decidendo, così provvede:

1. dichiara il diritto della ricorrente quanto a tutti gli aa.ss. dal 2016/2017 al 2020/2021 al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, usufruendo dell'importo di € 500 annui tramite "Carta elettronica", e condanna il Ministero dell'Istruzione all'adozione d'ogni atto necessario per consentirne il godimento;

2. condanna il medesimo Ministero dell'Istruzione alla rifusione delle spese di lite, liquidate, al netto di accessori di legge, in euro 850,00, oltre a CU se versato e con distrazione a favore del difensore anticipatorio se richiesta.

Così deciso in Venezia, 11.5.2023

Il Giudice

dott. xxxx xxxxxx

